REGOLAMENTO (CEE) N. 1624/76 DELLA COMMISSIONE

del 2 luglio 1976

relativo a disposizioni particolari concernenti il pagamento dell'aiuto per il latte scremato in polvere denaturato o trasformato in alimenti composti per animali nel territorio di un altro Stato membro

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 559/76 (2), in particolare l'articolo 10, paragrafo 3, e l'articolo 28,

considerando che l'articolo 3, paragrafo 1, terzo comma, del regolamento (CEE) n. 986/68 del Consiglio, del 15 luglio 1968, che stabilisce le norme generali relative alla concessione di aiuti per il latte scremato in polvere destinati all'alimentazione degli animali (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1530/76 (4), prevede che uno Stato membro può concedere l'aiuto per il latte scremato in polvere prodotto nel suo territorio e denaturato o trasformato in alimenti composti per animali nel territorio di un altro Stato membro; che gli Stati membri hanno comunicato alla Commissione di voler far uso di tale autorizzazione a decorrere dal 15 luglio 1976 per il latte scremato in polvere destinato alla suddetta utilizzazione in Italia;

considerando che è quindi necessario prevedere, per il versamento dell'aiuto, disposizioni amministrative che garantiscano allo Stato membro che concede l'aiuto che il latte scremato in polvere è effettivamente utilizzato nello Stato membro destinatario, conformemente al regolamento (CEE) n. 990/72 della Commissione, del 15 maggio 1972, relativo alle modalità per la concessione di aiuti al latte scremato in polvere trasformato in alimenti composti ed al latte scremato in polvere destinato all'alimentazione degli animali (5), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 804/76 (6); che per questo è necessario utilizzare l'esemplare di controllo di cui all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 2315/69 della Commissione, del 19 novembre 1969, relativo all'impiego dei documenti del transito comunitario per l'applicazione delle misure comunitarie comportanti il controllo dell'utilizzazione e/o della destinazione delle merci (7), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 690/73 (8) e prevedere che lo Stato membro destinatario sottoponga la merce a un controllo comprendente la costituzione di un deposito cauzionale che viene svincolato se il latte scremato in polvere è stato denaturato o trasformato in alimenti composti per animali;

considerando che questo controllo, cui viene sottoposto il latte scremato in polvere non appena giunto nel territorio dello Stato membro destinatario, ne garantisce l'utilizzazione per i fini prescritti; che è quindi opportuno autorizzare il pagamento dell'aiuto nello Stato membro speditore non appena sia comprovato che la merce è stata sottoposta al suddetto controllo;

considerando che la prova dell'assoggettamento a controllo da parte dello Stato membro destinatario è costituita, in linea di massima, dalla presentazione dell'esemplare di controllo di cui all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 2315/69; che tuttavia, se l'esemplare di controllo non può essere presentato a seguito di circostanze non imputabili all'esportatore, sebbene il prodotto sia stato sottoposto a tale controllo, è necessario ammettere come equivalenti in tali casi altri documenti;

considerando che per facilitare gli scambi è inoltre opportuno autorizzare lo Stato membro speditore a versare all'esportatore un anticipo sull'aiuto dopo la scadenza di un certo termine a decorrere dal giorno in cui sono state espletate le formalità doganali di esportazione ed è stata costituita una cauzione, che viene svincolata una volta comprovata la messa sotto controllo nello Stato membro destinatario;

considerando che, per evitare il doppio pagamento dell'aiuto, è necessario prevedere disposizioni particolari relative al passaggio dall'attuale regime di pagamento dell'aiuto a quello previsto dal presente regolamento;

considerando che, per quanto riguarda l'applicazione degli importi compensativi monetari al latte scremato in polvere spedito verso lo Stato membro destinatario a norma del presente regolamento, è opportuno tener conto dell'importo dell'aiuto versato all'esportatore;

considerando che il comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente,

(1) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13.
(2) GU n. L 67 del 15. 3. 1976, pag. 9.
(3) GU n. L 169 del 18. 7. 1968, pag. 4.
(4) GU n. L 170 del 29. 6. 1976, pag. 4.
(5) GU n. L 115 del 17. 5. 1972, pag. 1.
(6) GU n. L 93 dell'8. 4. 1976, pag. 22.
(7) GU n. L 295 del 24. 11. 1969, pag. 14.
(8) GU n. L 66 del 13. 3. 1973, pag. 23.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Per quanto riguarda il pagamento dell'aiuto per il latte scremato in polvere prodotto in uno Stato membro — qui appresso denominato « Stato membro speditore » — e destinato ad essere spedito in un altro Stato membro — qui appresso denominato « Stato membro destinatario » — per essere denaturato o trasformato in alimenti composti per animali sul territorio di quest'ultimo Stato membro, conformemente al regolamento (CEE) n. 990/72, si applicano le disposizioni del presente regolamento, allorquando ci si avvale dell'autorizzazione di cui all'articolo 3, paragrafo 1, terzo comma, del regolamento (CEE) n. 986/68.

Articolo 2

1. L'aiuto è versato dallo Stato membro speditore soltanto se viene fornita la prova che il latte scremato in polvere è stato sottoposto dallo Stato membro destinatario a un controllo doganale o a un controllo amministrativo che presenti garanzie equivalenti ; a quest'ultimo controllo deve accompagnarsi la costituzione di una cauzione, di un importo pari a quello dell'aiuto che lo Stato membro speditore deve versare maggiorato del 10 %.

La cauzione viene costituita dall'importatore stabilito nello Stato membro destinatario prima dell'espletamento delle formalità doganali per l'immissione in consumo.

2. La prova dell'assoggettamento a controllo da parte dello Stato membro destinatario e della costituzione della cauzione di cui al paragrafo 1 può essere costituita soltanto dalla presentazione dell'esemplare di controllo di cui all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 2315/69.

Le caselle 101, 103, 104 e 106 che figurano sull'esemplare di controllo devono essere compilate. La casella 104 è compilata cancellando le menzioni che non interessano e indicando al secondo trattino una delle seguenti menzioni :

« da sottoporre a controllo e destinato a formare oggetto di una cauzione (regolamento (CEE) n. 1624/76) » ;

« destiné à être mis sous contrôle et à faire l'objet de la constitution d'une caution (règlement (CEE) n° 1624/76) » ;

« unter Kontrolle zu stellen gegen Stellung einer Kaution (Verordnung (EWG) Nr. 1624/76) » ;

« bestemd om onder controle te worden geplaats en onderworpen te zijn aan het stellen van een waarborg (Verordening (EEG) nr. 1624/76) » ;

« intended to be put under control and to be subject to a security (Regulation (EEC) No 1624/76) » ;

« bestemt til at blive sat under kontrol mod sikkerheds stillelse (forordning (EØF) nr. 1624/76 ».

Nella casella 106 viene indicata la data di espletamento delle formalità doganali d'esportazione.

3. L'ufficio doganale di destinazione indica nella casella « controllo dell'utilizzazione e/o della destinazione » dell'esemplare di controllo, alla voce « Osservazioni », gli estremi del documento attestante il deposito della cauzione.

4. L'esemplare di controllo di cui al paragrafo 2 non è rilasciato per il latte scremato in polvere di cui all'articolo 1, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 990/72.

5. La cauzione di cui al paragrafo 1 è svincolata soltanto se è comprovato che i quantitativi di latte scremato in polvere in oggetto sono stati denaturati o trasformati conformemente agli articoli 2—7 del regolamento (CEE) n. 990/72, nel termine di 6 mesi dal giorno dell'espletamento delle formalità doganali per l'immissione in consumo.

La cauzione viene svincolata immediatamente.

6. La cauzione di cui al paragrafo 1 ed incamerata è detratta dalle spese d'intervento nel settore dei prodotti lattiero-caseari, indicando separatamente nella contabilità le somme e i quantitativi in oggetto.

Articolo 3

1. Qualora le condizioni relative alla denaturazione o alla trasformazione non abbiano potuto essere soddisfatte per cause di forza maggiore, le competenti autorità dello Stato membro destinatario decidono, su richiesta dell'interessato :

a) che il termine di cui all'articolo 2, paragrafo 5, sia prorogato per il periodo ritenuto necessario in relazione alle circostanze addotte oppure,

b) che il controllo possa essere considerato effettuato se i prodotti sono andati definitivamente perduti.

2. L'interessato fornisce le prove relative alle circostanze addotte quali cause di forza maggiore.

3. Lo Stato membro destinatario comunica alla Commissione ogni trimestre i casi in cui ha fatto uso del paragrafo 1, precisando le circostanze addotte, i quantitativi in oggetto nonché le misure adottate.

Articolo 4

1. Se l'esemplare di controllo di cui all'articolo 2, paragrafo 2 non è restituito all'ufficio di partenza o all'organismo centrale dello Stato membro speditore entro il termine di tre mesi a decorrere dal rilascio, a seguito di circostanze non imputabili all'esportatore, quest'ultimo può inoltrare all'organismo competente una richiesta motivata di equivalenza corredata di documenti giustificativi. Questi ultimi, da presentare insieme alla richiesta di equivalenza, devono comprendere un attestato dell'ufficio doganale che ha controllato o ha fatto controllare l'assoggettamento a controllo e la costituzione della cauzione, in cui si confermi che tali condizioni sono soddisfatte.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione, il 1° marzo e il 1° settembre di ogni anno, un inventario che indica i casi di applicazione del presente articolo, la causa della mancata restituzione, sempreché sia conosciuta, i quantitativi di latte scremato in polvere e l'importo dell'aiuto.

Articolo 5

1. Gli Stati membri speditori possono anticipare all'esportatore un importo fino a concorrenza del 75 % dell'aiuto, una volta scaduto il termine di due mesi a decorrere dal giorno di espletamento delle formalità doganali d'esportazione nello Stato membro destinatario, purché sia garantito dalla costituzione del deposito cauzionale il rimborso di tale anticipo maggiorato del 10 %, qualora la prova di cui all'articolo 2, paragrafo 2, o eventualmente i documenti giustificativi di cui all'articolo 4, paragrafo 1, non siano forniti nel termine di sei mesi dal giorno dell'espletamento delle formalità doganali d'esportazione.

2. Il rimborso di cui al paragrafo 1 è detratto dalle spese d'intervento nel settore dei prodotti lattiero-caseari, indicando separatamente nella contabilità le somme e i quantitativi in questione.

Articolo 6

Le cauzioni di cui all'articolo 2, paragrafo 1 e all'articolo 5 sono costituite, a scelta dell'interessato, in contanti o sotto forma di garanzia prestata da un istituto che soddisfi ai criteri fissati dallo Stato membro interessato.

Articolo 7

1. Gli Stati membri speditori fanno uso dell'autorizzazione prevista dall'articolo 3, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (CEE) n. 986/68 e delle disposizioni del presente regolamento solo per il latte scremato in polvere per il quale sono state espletate le formalità doganali d'esportazione nello Stato membro destinatario a decorrere dal 15 luglio 1976.

2. Lo Stato membro destinatario adotta tutte le misure idonee per garantire che l'aiuto non sia concesso dalle competenti autorità ai quantitativi di latte scremato in polvere di cui al paragrafo 1.

3. Lo Stato membro destinatario non concede aiuti per il latte scremato in polvere esportato da un altro Stato membro a decorrere dalla data indicata al paragrafo 1.

Articolo 8

1. L'importo dell'aiuto versato conformemente all'articolo 2, paragrafo 1, è quello applicabile il giorno dell'espletamento delle formalità doganali d'esportazione nello Stato membro destinatario.

2. Qualora l'importo dell'aiuto applicabile conformemente all'articolo 9 del regolamento (CEE) n. 990/72 sia superiore a quello versato dallo Stato membro speditore a norma dell'articolo 2, paragrafo 1, del presente regolamento, lo Stato membro speditore versa all'esportatore la differenza tra questi due importi solo se risulta comprovato dalle competenti autorità che la denaturazione o la trasformazione sul territorio dello Stato membro destinatario è stata effettuata a decorrere dalla data di applicazione del nuovo importo dell'aiuto.

Questa prova deve far riferimento al numero di serie dell'esemplare di controllo che ha accompagnato il latte scremato in polvere e indicare il peso netto del quantitativo in questione nonché la data della denaturazione o della trasformazione in alimenti composti.

Articolo 9

Per il latte scremato in polvere spedito verso lo Stato membro destinatario ai sensi del presente regolamento, agli importi compensativi monetari fissati a norma del regolamento (CEE) n. 974/71 si applica il coefficiente 0,58.

Articolo 10

Ciascuno Stato membro informa la Commissione, dietro sua richiesta, delle misure che esso intende adottare per l'applicazione del presente regolamento.

Articolo 11

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 2 luglio 1976.

Per la Commissione

P. J. LARDINOIS

Membro della Commissione